



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N° 56	RINNOVO CONCESSIONE TERRENO IN LOC. PANTANE AL COLTIVATORE DIRETTO A TITOLO PRINCIPALE SIG.RA CALIGNANO SIMONA
Data 10/11/2017	

L'anno 2017, addì dieci del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la sede dell'Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del IL PRESIDENTE Donati Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO Dott. Luigi Artebani.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	PRESENTE
RADINI ATTILIO	VICE PRESIDENTE	PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti: 3 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Universitaria a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Richiamate

- la delibera del Consiglio Universitario n. 21 del 16/11/2015 con all'oggetto "Concessione precaria e temporanea di anni 1 per uso agricolo ad utente svolgente attività agricola a titolo principale loc. Pantane – sig.ra Calignano Simona" relativa a un terreno sito in località Pantane nel Comune di Vejano;
- la delibera della Giunta Universitaria n. 29 del 29/09/2016 con la quale si rinnovava per un anno la scadenza della concessione a favore della Ditta Calignano Simona;

Preso atto che la concessione è in scadenza e la Ditta Calignano Simona intende rinnovare la concessione, rimanendo sussistenti tutte le motivazioni contenute nell'originario atto del C.U. n. 21/2015 già richiamato in precedenza, ed in particolare le seguenti:

- L'intenzione dell'Ente di riqualificare il quadro giuridico della tenuta dando priorità agli utenti facenti istanza di concessione per colture agrarie che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Coltivatori diretti a titolo principale;
 2. Essere utente universitario (requisito indispensabile).
- Per effetto di tale concessione **precaria e temporanea dell'area**, gli usi collettivi non risultano pregiudicati giacché esercitabili per il periodo della concessione in zone limitrofe e disponibili.
- Il procedimento non necessita dell'evidenza pubblica giacché lo stesso è rivolto a tutti gli agricoltori a titolo principale di Vejano con qualifica di utente che hanno fatto istanza senza preclusioni per altri agricoltori che facessero richiesta analoga;

Ritenuto di procedere con il rinnovo della concessione precaria e temporanea in oggetto, sempre con scadenza annuale, contro lo stesso corrispettivo già applicato ovvero € 120,00/Ha;

Visto il nuovo schema di concessione predisposto dagli uffici che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta Calignano Simona;

Viste

la sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95;

la decisione della Corte Costituzionale n. 318/02;

le determinazioni del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932, n. 23 del 07/10/1932, n. 17 del 23/11/1933 e n. 07 del 15/06/1935;

Visti gli allegati pareri richiesti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1 dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 179 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di rinnovare per un altro anno, quindi fino al 12/11/2018, la concessione precaria e temporanea a favore della Ditta Calignano Simona di cui all'originario atto deliberato dal C.U. n. 21 del 16/11/2015, del terreno dell'Ente qui di seguito indicato:
 - a. Ha 5.00.00 insistenti sulla Particella 28 Foglio 8 di superficie complessiva di Ha 30.65.94;
2. Di stabilire il corrispettivo della concessione in € 120/Ha per il terreno indicato al punto 1 precedente, con le modalità di pagamento indicate nello schema di concessione di cui al punto successivo;
3. Di approvare il nuovo schema di concessione predisposto all'uopo ed allegato al presente atto, autorizzando altresì il Presidente alla firma dello stesso;
4. Di accertare, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000, nei confronti della Ditta Calignano Simona, la somma complessiva di € 600,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata 309 (E.3.01.03.01) annualità 2018;

Infine la Giunta Universitaria, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal 29/12/2017, al num. 97 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/00

Il Segretario
DOTT. LUIGI ARTEBANI





UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

**Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOC. PANTANE AL COLTIVATORE DIRETTO A
TITOLO PRINCIPALE SIG.A CALIGNANO SIMONA**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 09/11/2017

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE LOC. PANTANE AL COLTIVATORE DIRETTO A TITOLO PRINCIPALE SIG.A CALIGNANO SIMONA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 09/11/2017

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

Via IV Novembre 67 01010 Veiano VT
tel. e fax 0761463844 PEC: uniagrariavejano@pec-legal.it
Cod. fiscale e partita Iva 00218370567

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA

L'anno duemila diciassette il giorno ventinove del mese di dicembre presso gli uffici dell'Università Agraria di Veiano

TRA

Il Sig. **Francesco Donati**, nato in Civitavecchia il 08 giugno 1966 e residente in Veiano in Via IV novembre, 67 per la carica in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Università Agraria di Veiano

e

La ditta **Calignano Simona** in persona della titolare, nata a Roma il 15/06/1968 e residente in Veiano in Loc. Prataline

Premesso che l'Ente:

- Con deliberazione nr 21 adottata dal Consiglio Universitario nella seduta del 16/11/2015 si determinava sui terreni di proprietà in tenuta Pantane;
- Con delibera della G.U. n. __ del _____ veniva rinnovata l'originaria concessione precaria e temporanea, con integrazione dei terreni;

Considerato che:

- La Suprema Corte con sentenza 2806/95 stabiliva la possibilità di concedere terreni con contratti precari e temporanei;
- La Corte Costituzionale con decisione n. 318/02 stabiliva la non applicabilità dell'equo canone sui contratti di specie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università Agraria di Veiano, di seguito indicata come Ente per brevità, concede al Ditta Calignano Simona, di seguito indicato come Concessionario per brevità, in forma precaria e temporanea i terreni in località Pantane identificati come segue al Catasto del Comune di Veiano

- a. Ha 5.00.00 insistenti sulla Particella 28 Foglio 8 di superficie complessiva di Ha 30.65.94;

allegando altresì alla presente le planimetrie relative.

Art. 2

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, i terreni indicati all'art.1 nello stato attuale per il solo uso di conduzioni agricole cerealicole e foraggiera.

Art. 3

Il canone concessorio annuale dei terreni indicati all'art. 1 è fissato in € 120/Ha e quindi per un importo complessivo rapportato alla superficie concessa di € 600,00. Le parti dichiarano, confermano e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone.

Art. 4

L'importo indicata all'art 3 dovrà essere erogato dal Concessionario all'Ente con versamento presso il Tesoriere della Università Agraria di Vejano, con la seguente modalità: il 50% pari ad euro € 300,00 entro il 31/03/2018 e il residuo 50% - medesimo importo - entro il 30/09/2018.

Art. 5

La scadenza del presente contratto è fissata per il giorno 12/11/2018.

Art. 6

La concessione ha carattere assolutamente precario ed è perciò revocabile in qualsiasi tempo, anche prima della scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'Ente e senza alcun diritto per il Concessionario alla rifusione di eventuali spese o danni per l'anticipata rescissione. La concessione è inoltre personale e non trasmissibile per qualsiasi titolo e scadrà pertanto nel caso di decesso del Concessionario o di trasferimento della proprietà immobiliare interessata. L'Ente si riserva inoltre la facoltà insindacabile, in qualsiasi momento del periodo di concessione, di verificare le condizioni dichiarate al fine del rilascio della stessa. In caso di non veridicità di quanto dichiarato è prevista la risoluzione immediata del presente contratto. Niente è dovuto al Concessionario per eventuali operazioni colturali già effettuate di qualsiasi genere e natura.

Art. 7

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione pena la risoluzione immediata della concessione.

Art. 8

Tutti gli interventi sul terreno da parte del Concessionario sono da considerarsi ordinari e non migliorativi. Alla fine della concessione il Concessionario consegnerà il terreno all'Ente e nulla potrà pretendere a nessun titolo.

Art. 9

Nelle operazioni colturali il Concessionario adotterà tutti i criteri previsti dalle corrette discipline agricole nell'uso dei terreni. In caso di danni al terreno dipendenti da un uso non corretto, è previsto un indennizzo da parte del Concessionario pari al valore del danno provocato all'Ente.

Art. 10

Il Concessionario non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Art. 11

L'inadempimento anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto produrrà la sua risoluzione.

Art. 12

La concessione è fatta ed accettata a tutto rischio e pericolo del Concessionario senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo di tenere l'Ente sollevato da ogni azione, spesa o molestia per qualsiasi titolo o causa. L'Ente è altresì mallevato da responsabilità attinenti eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc. al Concessionario per la conduzione del terreno "de quo".

IL CONCESSIONARIO

Calignano Simona

L'UNIVERSITA' AGRARIA VEJANO

Donati Francesco